

CNADD

Conferenza Nazionale Afam Delegati per la Disabilità e DSA



LINEE GUIDA

PER L'INCLUSIONE NELL'AFAM

A CURA DELLA
**CONFERENZA NAZIONALE AFAM
DEI DELEGATI PER LA DISABILITÀ**

LINEE GUIDA

PER L'INCLUSIONE NELL'AFAM

A cura della
Conferenza Nazionale AFAM
dei Delegati per la Disabilità

SOMMARIO

6 **Presentazione delle linee guida**

SEZIONE I

9 La CNADD: costituzione e finalità

11 Principale normativa di riferimento

16 Il Delegato del Direttore per le disabilità: ruolo e compiti

SEZIONE II

21 Gestione degli studenti in ingresso

21 La certificazione

22 L'esame di ammissione

24 Dopo l'immatricolazione

24 L'accoglienza

26 La privacy

27 Lezioni ed esami: cosa prevede la legge

29 Lezioni ed esami: buone prassi

29 Lezioni teorico-analitiche e pratiche

30 Esami

31 Come richiedere modalità individualizzate per gli esami

31 Laboratori e attività pratiche

SEZIONE III

33 Altri Servizi

34 Il Tutorato

35 Supporti didattici e tecnologici

36 Il Counseling psicologico

37 L'Orientamento

38 Mobilità inclusiva internazionale

APPENDICE – I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

41 Premessa

42 Evoluzione dei BES: dalla visione clinica alla persona

45 Bisogni Educativi e Bisogni Formativi

48 Comunicare un Bisogno Educativo Speciale

49 Strumenti di intervento

52 Conclusioni

Presentazione delle linee guida

A un anno dalla propria costituzione la Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità, a seguito delle osservazioni emerse nel corso delle sedute e alle azioni intraprese dai Delegati nei rispettivi istituti di appartenenza, ritiene opportuno elaborare alcune linee di indirizzo comuni che possano essere utilmente condivise tra le istituzioni AFAM, allo scopo di uniformare il più possibile le azioni rivolte all'accoglienza e gestione degli studenti con necessità specifiche, e di fare opera di sensibilizzazione del corpo docente sulle tematiche dell'inclusione.

Sono indicazioni elaborate nella prospettiva di una sempre maggiore adesione al modello universitario, in considerazione delle differenti realtà e delle specificità delle istituzioni AFAM.

Abbiamo strutturato il presente lavoro in tre sezioni e un'appendice: la prima descrive i principi generali e gli obiettivi della Conferenza, indica i principali riferimenti normativi e cerca di definire più chiaramente la figura del Delegato del Direttore per le disabilità e i servizi per l'inclusione in ambito AFAM; la seconda riguarda aspetti pratici legati alla gestione didattica degli studenti, ed altri, altrettanto delicati e importanti, come la questione della privacy; infine la terza sezione esamina gli ulteriori servizi che potrebbero essere utilmente attivati in ogni Istituto, anche in collaborazione con le diverse realtà del territorio.

Ai Bisogni Educativi Speciali, attualmente normati solo in ambito scolastico e per questo trattati separatamente, è dedicata l'appendice, nella quale proponiamo definizioni e interventi adeguati alla natura delle istituzioni AFAM, nell'ottica di accogliere le istanze formative di tutti gli studenti.

Le linee guida intendono in sintesi offrire uno strumento di supporto con alcuni suggerimenti utili e buone prassi per la gestione degli studenti sin dalla fase di ammissione, e potranno essere aggiornate e integrate secondo eventuali nuove disposizioni di legge e con nuovi elementi emersi dal confronto e scambio di esperienze tra Delegati.

Pur nel rispetto dell'autonomia delle singole Istituzioni, l'obiettivo comune è quello di garantire a tutti gli studenti le pari opportunità ampiamente sancite dalla normativa di riferimento a tutti i livelli di istruzione, per un sistema AFAM sempre più accogliente e inclusivo.

26 gennaio 2026

Il Consiglio Direttivo della CNADD

prof.ssa Alessandra Petrangelo
(Presidente della CNADD)

prof. Giuseppe Biagetti

prof. Alessandro De Filippo

prof.ssa Cecilia Dealis

prof. Giacomo Fabbri

prof.ssa Maria Cristina Galli

prof.ssa Chiara Macri

prof. Emilio Piffaretti

prof. Ivan Severi

SEZIONE I

La CNADD: costituzione e finalità

Nelle istituzioni AFAM da alcuni anni si rileva il costante aumento di studenti con disabilità e DSA che si iscrivono ai percorsi dell'Alta Formazione, rendendo ineludibile adeguare l'offerta formativa alle esigenze del corpo studentesco al quale per legge sono garantite l'accessibilità e la formazione fino al più alto grado di istruzione.

La Conferenza Nazionale dei Delegati per la Disabilità nasce quindi dalla necessità di individuare e porre in essere gli strumenti, le modalità, le azioni ed i criteri atti ad assicurare concreta e completa inclusione degli studenti con disabilità e DSA, creando una dimensione accogliente nei percorsi accademici in modo da poter rispondere anche a eventuali situazioni relative a bisogni formativi speciali.

Questo implica la realizzazione di una rete efficace che alimenti e consenta lo scambio di esperienze e informazioni, e la condivisione di alcune fondamentali linee di indirizzo, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni.

SEZIONE I

La progettualità e le diverse azioni condivise all'interno della Conferenza a favore degli studenti in situazione di disabilità o con DSA, si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano in senso più generale le politiche di indirizzo del nostro tempo.

Il principale riferimento è la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006*, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano, che sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Gli intenti enunciati nella Convenzione sono stati nuovamente affermati col documento presentato nel 2021 dalla Commissione europea, *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, nell'intento di realizzare un'Unione fondata sull'uguaglianza, dove alle persone con disabilità siano garantite parità e piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita sociale.

In particolare, l'impegno è quello di favorire e sostenere l'accesso all'Alta Formazione Artistica, anche in termini di una progettazione e dello sviluppo inerente alla formazione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il pieno sviluppo della persona si realizza potenziando gli strumenti, le opportunità di conoscenza, la capacità

di interagire socialmente nell'ambito di una dimensione culturale superiore, attraverso la partecipazione alla ricerca scientifica, artistica e umanistica, favorendo in tal senso l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali.

Principale normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992 n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;

Legge 28 gennaio 1999 n.17, *Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;

Legge 9 gennaio 2004 n.4, *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*;

Legge 3 marzo 2009 n. 18, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;

SEZIONE I

Nota Ministeriale 11.05.2011 Prot. 2623, [...] *modalità di svolgimento degli esami di strumento, di composizione e di materie complementari degli allievi con diagnosi di dislessia*, [...], primo provvedimento in ambito AFAM che prevede lo svolgimento degli esami di strumento e di materie compositive e teoriche scritte in due sessioni separate, e l'utilizzo dei supporti necessari durante gli esami di Analisi, Teoria e Composizione;

D.M. 12 luglio 2011 n.5669 e allegate *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*;

D.M. 28 giugno 2017 n.476 e n. 477, riguardante le misure previste per le prove di ammissione ai corsi di laurea per *Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA*;

Un' Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, presentata il 3 marzo 2021 dalla Commissione europea;

D.M. 30 giugno 21 n.752, con il quale vengono assegnate anche alle istituzioni AFAM risorse per *attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento*;

Legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*;

D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75, *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 [...] in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, contenente misure di sostegno alla disabilità, quali l'istituzione della *Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità* e l'obbligo di nominare un *responsabile dei processi di inserimento*;

L. 6 agosto 2021 n.113, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, prevede per le persone con disturbi specifici di apprendimento la possibilità di poter usufruire nelle prove scritte dei concorsi pubblici di misure che devono essere espressamente indicate nei bandi di concorso, pena la nullità degli stessi;

D.M. 9 novembre 2021, *Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*; in attuazione della Legge 6 agosto 2021 n.113, assicura ai soggetti con DSA la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale, tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle stesse e utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo;

SEZIONE I

D.M. 11 novembre 2021 *Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2021*, prevede per i soggetti con DSA durante l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la possibilità di usufruire di tempo aggiuntivo e strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo;

Legge 28 marzo 2022 n.25, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*, che, all'art.7, introduce i diritti fondamentali in ambito lavorativo per i soggetti con DSA: pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità; nessuna forma di discriminazione; modalità di prove e colloqui che consentano di valorizzare le competenze e assicurino l'utilizzo dei supporti necessari e adeguati alle esigenze del soggetto; obbligo per il responsabile dell'inserimento lavorativo, adeguatamente formato in materia di DSA, di attuare le azioni necessarie a favorire l'inserimento e realizzazione professionale;

Legge 21 giugno 2023 n.74, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*, che modifica l'art.16 comma 5-bis della legge 104/92, con l'introduzione anche nelle istituzioni AFAM di un docente delegato con la

funzione di promuovere e coordinare le azioni necessarie all'inclusione degli studenti;

Legge 22 dicembre 2021 n. 227, *Delega al Governo in materia di disabilità*, per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità. Questa legge, in linea con i principi della Convenzione ONU del 2006 per i diritti delle persone con disabilità, ha introdotto, tramite decreti attuativi che prevedono anche fasi di sperimentazione, il sistema di valutazione multidimensionale della persona considerata nella sua globalità, il progetto di vita personalizzato e partecipato, una nuova terminologia più rispettosa della persona, e la figura del Garante nazionale della disabilità;

D.lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 *Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità*;

D.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, *Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*;

D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

Il Delegato del Direttore per le disabilità: ruolo e compiti

In prima istanza il Delegato deve assumere un ruolo di raccordo all'interno del proprio Istituto per le questioni inerenti all'inclusione del corpo studentesco, in relazione alle quali è figura di riferimento per tutte le componenti della comunità accademica.

Il Delegato può interagire con le molteplici realtà esterne che si occupano di disabilità e DSA, tra le quali: le agenzie regionali per il diritto allo studio, gli enti e gli organismi amministrativi territoriali, le scuole secondarie di secondo grado, le associazioni e le agenzie per l'inserimento lavorativo.

Compito fondamentale del Delegato è quello di promuovere la sensibilizzazione in tema di disabilità e DSA, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo, ma anche campagne informative e divulgative sulle buone prassi già in atto. A questo proposito, è fondamentale privilegiare interventi volti a sostenere la dignità personale, il successo formativo e l'autonomia dello studente.

Spetta al Delegato il coordinamento di tutte le attività inerenti all'accoglienza e l'accessibilità oltre che il controllo ed il monitoraggio dell'efficacia dei servizi offerti. Il coordinamento potrà riguardare anche i vari settori

della ricerca scientifica finalizzata all'innovazione e al miglioramento dei servizi. In quest'ottica il Delegato è il punto di riferimento e l'animatore di progettualità orientate a qualificare l'istituzione in direzione sempre più inclusiva.

Il Delegato interviene sin dalla delicata fase dell'*accoglienza* dello studente che decide di intraprendere un percorso di studi accademico, facendosi promotore di successivi incontri periodici con gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per verificarne l'efficacia, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente approntare relativi servizi.

Di particolare rilievo il ruolo di *mediazione* tra lo studente e i docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto a questi ultimi nella consapevolezza delle normative, dei diritti e dei bisogni formativi dello studente. Periodicamente redige una descrizione sintetica delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione degli organi accademici e del Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità.

Il Delegato entra di diritto a far parte della Conferenza Nazionale AFAM dei Delegati per la Disabilità, come previsto dall'art. 3 del regolamento della stessa.

Queste indicazioni possono essere utilmente integrate con le funzioni del Referente di Istituto descritte nelle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* allegate al D.M.12 luglio

SEZIONE I

2011, riferite all'ambito scolastico e di seguito riportate, opportunamente adattate al contesto nel quale operano le istituzioni AFAM:

- *fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;*
- *fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;*
- *collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA [e disabilità];*
- *offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;*
- *cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;*
- *diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;*
- *fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/ Enti/ Istituzioni/ Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;*
- *fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA [e disabilità];*
- *funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;*
- *informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA [e disabilità].*

In sintesi, il Delegato ha il compito di fare opera di sensibilizzazione all'interno del proprio Istituto con tutte le iniziative ritenute opportune, ed essere punto di riferimento per studenti e docenti. A questi ultimi potrà offrire eventuale supporto per l'organizzazione delle lezioni e l'individuazione delle forme d'esame più idonee per il singolo studente, incoraggiando la presa in carico da parte del docente.

SEZIONE II

Gestione degli studenti in ingresso

La certificazione

L'attivazione delle misure di legge che garantiscono una didattica personalizzata e individualizzata, è subordinata alla consegna di una certificazione, che deve essere depositata presso la segreteria didattica e messa a disposizione del Delegato perché possa prenderne visione al fine di attuare gli interventi didattici più idonei.

È opportuno precisare che la semplice “diagnosi”, attestazione della presenza di una patologia o di un disturbo, non dà luogo ai benefici di legge: il diritto ad accedere alle misure di legge previste dalla L. 104/92 e dalla L.170/2010 può essere attestato esclusivamente da una “certificazione”, documento con valore legale, rilasciato da strutture pubbliche o accreditate, secondo procedure definite dalla normativa di riferimento.

La certificazione di DSA deve contenere i codici nosografici e la esplicita definizione del DSA rilevato, e un'accurata

SEZIONE II

descrizione delle caratteristiche dello studente, delle aree di forza e di debolezza.

Riguardo le scadenze delle certificazioni, mentre per l'eventuale revisione della certificazione relativa alla L.104/92 i termini sono riportati nel verbale della commissione valutatrice, la certificazione relativa alla L.170/2010, come specificato nelle Linee guida Ministeriali del 2011, *possono essere ritenute valide, sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio*. Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2012, il profilo di funzionamento è di norma aggiornato *al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente*.

Per questi motivi si ritiene che la diagnosi di DSA debba essere aggiornata dopo tre anni se lo studente è minorenni; non è necessario aggiornarla se conseguita da studente maggiorenne, salvo diverse disposizioni delle singole Regioni che l'Istituzione è tenuta a rispettare.

L'esame di ammissione

L'esame di ammissione, ove presente, è il primo importante processo organizzativo che vede impegnato il Delegato e coinvolge sia il soggetto con disabilità/DSA che le strutture didattiche. Inizia con la "domanda di ammissione" in cui il candidato, oltre che inserire i propri dati anagrafici, potrà dichiarare se sia in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 o L. 170/2010, allegando relativa documentazione.

Il Delegato, una volta informato dalla segreteria didattica della presenza di studenti con certificazione, e presa visione della documentazione sanitaria, potrà attivarsi affinché ai candidati siano assicurate in sede d'esame le misure previste per legge, coinvolgendo le strutture didattiche e i componenti la commissione esaminatrice.

La normativa vigente prevede per le prove in ingresso:

- per i candidati con invalidità e/o disabilità, tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più per lo svolgimento delle prove; appositi ausili o misure compensative necessari in ragione della specifica condizione;
- per i candidati con DSA, tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto, se necessario, a quello definito per la prova di ammissione; gli Istituti possono valutare nella loro autonomia la possibilità di accordare ulteriori misure in caso di particolare severità certificata del DSA, allo scopo di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove.

I candidati stranieri con disabilità o DSA che intendano usufruire delle suddette misure di legge devono presentare la certificazione rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in italiano o in inglese, attestante una disabilità o DSA riconosciuti dalla normativa italiana.

SEZIONE II

Può essere utile, pertanto, che il Delegato proceda come segue:

- verificare attraverso colloquio preliminare con il candidato le effettive necessità per le diverse prove; se il candidato è minorenne, è opportuno che il colloquio avvenga anche in presenza di un familiare;
- informare la commissione d'esame, se autorizzato, circa le necessità del candidato;
- fornire eventuali indicazioni alla commissione d'esame riguardo strumenti compensativi e misure dispensative e modalità di svolgimento della prova;
- comunicare al candidato e/o famiglia quanto concordato con la commissione d'esame.

È opportuno che tutte le comunicazioni tra Delegato, soggetto interessato e Docenti avvengano per e-mail e altri canali istituzionali.

Dopo l'immatricolazione

L'accoglienza

Concluse le procedure di immatricolazione, è opportuno che il Delegato incontri i singoli studenti per informarli circa i benefici di legge previsti, sia durante le lezioni che agli esami, e i servizi disponibili.

Dovranno essere forniti allo studente i recapiti del Delegato al quale potersi rivolgere per specifiche necessità didattiche o chiarimenti.

È inoltre utile descrivere chiaramente le caratteristiche e i requisiti dei percorsi formativi dell'alta formazione e le differenze peculiari tra scuola e formazione accademica, nella quale non sono previsti Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Piano Educativo Individualizzato (PEI), docente di sostegno, né obiettivi formativi facilitati.

In questo contesto è opportuno ricordare all'interessato il proprio ruolo attivo nel percorso formativo nel quale, ad esempio, le misure di legge previste agli esami devono essere espressamente e personalmente richieste. Le singole Istituzioni nella propria autonomia organizzativa individueranno le modalità più idonee ad assicurare pari opportunità nello svolgimento di lezioni ed esami.

Per facilitare la vita accademica che segue la fase di immatricolazione ogni istituzione può predisporre un vademecum attraverso il quale indicare, anche mediante immagini ed esempi, la descrizione dei processi organizzativi e dei servizi.

Nel vademecum è opportuno precisare:

- riferimenti normativi;
- modalità di attivazione delle misure di legge e dei servizi;
- riferimenti del Delegato e della Segreteria o di eventuale ufficio dedicato;
- servizi attivati (tutoraggio, supporto allo studio, altro).

SEZIONE II

La privacy

La gestione della privacy riguarda non solo il trattamento dei dati sensibili rappresentati dalle certificazioni, ma anche la comunicazione con le parti coinvolte e lo svolgimento di lezioni ed esami.

Di seguito sono riportati alcuni punti essenziali:

Il trattamento dei dati sensibili è subordinato al consenso esplicito dell'interessato che deve necessariamente sottoscrivere una liberatoria, accompagnata dall'informativa privacy, nella quale siano chiaramente indicate le finalità di utilizzo dei dati e i soggetti autorizzati a prenderne visione. Di norma questi consensi vengono dati al momento dell'immatricolazione, con una procedura informatizzata o cartacea stabilita dai singoli Istituti.

Certificazione e liberatoria se cartacee vengono depositate presso la segreteria didattica.

Allo scopo di acquisire tutte le informazioni utili per garantire allo studente le misure di legge previste durante le lezioni e agli esami, il Delegato è autorizzato a consultare le certificazioni, che può condividere con i docenti interessati limitatamente alle parti utili ai fini degli interventi didattici necessari.

La consegna della certificazione in segreteria non obbliga lo studente a usufruire dei relativi benefici di legge, ma

accende un diritto che può essere esercitato in qualsiasi momento del percorso: è pertanto opportuno in fase di accoglienza interpellare l'interessato per verificare se questi intenda comunicare autonomamente ai docenti le proprie necessità didattiche o se preferisca avvalersi dell'intermediazione del Delegato.

Riguardo le modalità di comunicazione tra uffici e studenti, occorre ricordare che è opportuno servirsi esclusivamente dei canali istituzionali. Non è consentito alle segreterie dare informazioni ai genitori di studenti maggiorenni a meno che questi non abbiano espresso relativo consenso, nemmeno in caso di studenti con certificazione; è invece corretto comunicare con genitori nominati ADS dal Tribunale o con genitori di studenti minorenni. In tutti i casi è sempre consigliabile evitare l'utilizzo di mail private preferendo l'utilizzo di quelle istituzionali, a maggior garanzia di tutela della privacy.

Lezioni ed esami: cosa prevede la legge

Durante il proprio percorso di studio gli studenti con disabilità e DSA hanno diritto ad usufruire di alcune misure specifiche sia durante le lezioni che per le modalità di svolgimento degli esami. Tali misure non devono essere intese come facilitazioni negli obiettivi formativi da perseguire, che restano gli stessi per tutti, ma come strumenti necessari per garantire anche agli studenti con difficoltà certificate le pari opportunità sancite dalla normativa di riferimento.

SEZIONE II

Studenti con disabilità – La Legge 17/99 prevede:

- sussidi tecnici e didattici specifici, in ragione della specifica disabilità, anche attraverso convenzioni con centri specializzati che possano fornire consulenza pedagogica e produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- tutorato specializzato, nei limiti del proprio bilancio e delle risorse disponibili;
- tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove d'esame;
- prove equipollenti;
- presenza di un assistente per l'autonomia e la comunicazione;
- utilizzo degli ausili necessari.

Studenti con DSA – La Legge 170/10 prevede *appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica*, che costituiscono una facilitazione limitatamente ad alcune abilità specifiche, *non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere* (Legge 170/10, art.5 comma b):

- registrazione delle lezioni;
- utilizzo del pc con correttore ortografico e sintesi vocale;
- altri eventuali strumenti di facilitazione già utilizzati durante il percorso scolastico;
- prove orali invece che scritte e viceversa;
- tempo aggiuntivo fino al 30% in più rispetto a quello previsto per la prova scritta o eventuale riduzione quantitativa (non qualitativa);
- valutazione dei contenuti piuttosto che della forma.

È utile precisare che la registrazione delle lezioni per uso personale, ad esempio lo studio individuale, deve sempre essere consentita agli studenti con disabilità e DSA, al pari degli altri supporti previsti dalla legge, fermo restando l'obbligo di informare le persone coinvolte nella registrazione e ottenere il loro esplicito consenso per ogni utilizzo diverso.

Lezioni ed esami: buone prassi

Lezioni teorico-analitiche e pratiche

Sia agli studenti con disabilità che con DSA possono essere accordate, previa approvazione del docente della disciplina e confronto con il Delegato le seguenti ulteriori misure:

- Permettere anche la registrazione video delle lezioni;
- Promuovere un approccio strategico allo studio attraverso l'utilizzo di mediatori e di organizzatori dell'apprendimento (schemi, mappe concettuali, tabelle, ecc.);
- Adottare materiale di consultazione preferibilmente digitale (PDF statici e interattivi);
- Prevedere l'utilizzo di formati grafici e font adeguati (ingrandimenti, colori, ecc.);
- Predisporre un progetto didattico individuale e/o per il gruppo;
- Utilizzare computer o altri supporti elettronici laddove necessario;
- Implementare strumentalità e strategie che possano facilitare il raggiungimento di un funzionamento

SEZIONE II

- adattivo e l'esecuzione dei compiti automatici;
- Favorire un clima collaborativo e interattivo nell'acquisizione ed elaborazione degli apprendimenti tramite una apposita gestione del setting (spazi di lavoro individualizzato e/o collettivo, opzioni e modalità comuni di supporto e scambio operativo, ecc.);
 - Valutare l'impiego di approcci didattici e modalità di apprendimento "analogico" (metafore, esemplificazioni narrative, gestualità espressive, ecc.) tali da far emergere e supportare i "punti di forza" cognitivi (pensiero laterale, rappresentazione visuo-motoria e/o visuo-spaziale, adattamento creativo, pensiero non convenzionale, ecc.);
 - Definire adeguate forme di verifica e di valutazione:
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, n.5669, art.7.1).

Esami

Sia agli studenti con disabilità che con DSA possono essere accordate, previa approvazione del docente della disciplina e confronto con il Delegato le seguenti ulteriori misure:

- possibilità di suddividere l'esame in più prove parziali;

in questo caso la verbalizzazione avverrà durante la prova conclusiva;

- presenza di un tutor per funzioni di lettura/scrittura, ove non fosse possibile fornire materiali d'esame in forma digitale;
- sostituzione del formato previsto per la prova in altra forma (scritto, orale, ...);
- possibilità di essere esaminati per primi o separatamente nello stesso giorno in cui è previsto l'esame.

Come richiedere modalità individualizzate per gli esami

Le misure previste per legge in sede d'esame devono essere espressamente richieste dallo studente, ogni volta che intende usufruirne, attraverso comunicazione e-mail – o in altra forma prevista da ciascuna istituzione – con largo anticipo rispetto alla data prevista per la prova o di inizio delle sessioni d'esame: in caso di richiesta tardiva potrebbe non essere possibile dar corso alle procedure richieste.

Attraverso specifica comunicazione del Delegato o altre modalità individuate da ciascun Istituto, i docenti interessati vengono informati dell'attivazione di un processo organizzativo relativo all'esame in forma inclusiva.

Laboratori e attività pratiche

La particolare natura e specificità di ogni laboratorio e attività pratica richiedono un approccio personalizzato e dettagliato nella definizione delle procedure operative

SEZIONE II

e dei regolamenti interni. Pertanto si suggerisce ad ogni singola istituzione, in linea con quanto espresso dalla legge 222/2023, la stesura e formalizzazione di specifiche misure, ad integrazione dei regolamenti, che siano pienamente attente e sensibili a tutte le tematiche relative ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento, ad altre tipologie di Disturbi evolutivi, nonché alle disabilità di natura fisica, sensoriale o intellettiva.

SEZIONE III

Altri Servizi

L'accoglienza in ingresso, modalità individualizzate sin dall'esame di ammissione, che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, e il monitoraggio del percorso di studio attraverso contatti periodici con lo studente e i docenti, costituiscono i servizi essenziali che ogni Istituzione è tenuta per legge ad assicurare, ai fini di una concreta inclusione degli studenti con disabilità/DSA nei percorsi accademici.

È inoltre possibile attivare – nell'autonomia dei singoli istituti – ulteriori servizi per studenti che necessitano di azioni specifiche, anche in ragione dell'incremento annuo dei fondi destinati alle istituzioni AFAM, *al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento.*

Il Tutorato

È un servizio introdotto con la Legge 17/99, che ha integrato e modificato la Legge 104/92 nell'intento di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità anche in ambito universitario, l'autonomia dello studente e la sua partecipazione attiva e responsabile al proprio percorso formativo.

Le recenti leggi di Bilancio hanno previsto la possibilità di attivare questo servizio anche nelle istituzioni AFAM, a beneficio degli studenti con disabilità, con invalidità superiore al 66% e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attraverso *l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato*, tuttavia non ancora definita dalla normativa né dal CCNL.

A titolo esemplificativo il tutor può essere, come all'università, anche uno studente in possesso di competenze specifiche o appositamente formato, reclutato secondo le modalità di collaborazione previste dal D.lgs. 29 marzo 2012 n.68 (attività a tempo parziale degli studenti).

Lo studente tutor ha il compito di supportare lo studente con disabilità o DSA, che ne abbia fatto richiesta, con attività di collaborazione individuale, allo scopo di agevolarne il percorso formativo, con la supervisione del Delegato, di cui rappresenta un prezioso supporto. Il tutor affianca lo studente in tutte le diverse situazioni della vita accademica:

può offrire supporto in aula nel prendere appunti e nell'interazione con i docenti, trasformare il materiale didattico in formato accessibile, aiutare nella preparazione degli esami, fare attività di intermediazione con gli uffici e le segreterie, accompagnare negli spostamenti all'interno dell'edificio.

Il servizio di tutorato può essere inoltre erogato anche attraverso l'individuazione di altre figure specializzate o successivamente formate, oppure in collaborazione con soggetti ed enti esterni, fermo restando che il tutor deve possedere adeguate *conoscenze in materia di disabilità e di didattica artistico/musicale, oltre a spiccate capacità relazionali* (D.M. 752/21).

Supporti didattici e tecnologici

La normativa a tutela del diritto allo studio degli studenti con disabilità garantisce i sussidi didattici e tecnici specifici, *anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico*. Gli ausili necessari, ed altri *specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap*, possono essere utilizzati durante le lezioni e in sede d'esame.

È pertanto importante, durante la fase di accoglienza, raccogliere dallo studente le informazioni in relazione agli ausili eventualmente già in uso in ambito scolastico e capire

SEZIONE III

se abbia necessità di utilizzarne anche altri durante il nuovo percorso.

Comprese le esigenze, è possibile fare richiesta degli ausili alle aziende sanitarie locali, se previsto dalla normativa, oppure stipulare convenzioni con associazioni del territorio e centri specializzati, oppure provvedere, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, all'acquisto degli ausili da parte dell'Istituto (ad esempio, programmi di sintesi vocale o per la conversione di file in formato accessibile, programmi di scrittura musicale, videoingranditore, ecc.), da affidare allo studente in comodato d'uso.

Il Counseling psicologico

È un servizio da tempo diffuso negli istituti scolastici e negli atenei. Il D.M 752/21 ha suggerito, tra le tipologie di interventi attuabili con le risorse assegnate alle istituzioni AFAM, la possibilità di aprire anche nelle Istituzioni di alta formazione uno sportello di counseling psicologico, rivolto *a tutti gli studenti che necessitano di azioni specifiche, con attenzione particolare a quelli con disabilità e DSA.*

Lo sportello psicologico offre supporto agli studenti in merito a difficoltà personali che possono interferire negativamente sul proprio percorso di studio, allo scopo di promuovere il benessere, la consapevolezza e la crescita personale, agevolando così la regolarità degli studi e dei tempi di conseguimento del titolo: a questo scopo è

consigliabile prevedere un numero minimo di incontri e tempi di attesa contenuti.

Le modalità di individuazione della figura idonea – uno psicologo iscritto all'Albo professionale – e le caratteristiche della collaborazione, possono essere determinate dalle singole istituzioni nella propria autonomia.

L'Orientamento

È un servizio importante per tutti gli studenti, ma in modo particolare per quelli con disabilità e DSA che dovrebbero, sin dagli ultimi anni della scuola secondaria, potersi avvicinare al mondo accademico, grazie ad attività mirate e collaborazioni tra i diversi istituti che compongono la filiera musicale, per far conoscere struttura e indirizzi di studio degli istituti di alta formazione e favorire in ciascuno scelte consapevoli, in base ad aspirazioni, capacità e caratteristiche personali.

L'Orientamento dovrebbe proseguire anche dopo l'ingresso in Istituto con la fase di accoglienza sopra descritta, nella quale accompagnare lo studente nel passaggio dall'ambito scolastico a quello dell'alta formazione, di cui è necessario imparare a conoscere la diversa e più complessa struttura organizzativa, sia amministrativa che didattica, con le diverse figure di riferimento.

Infine, nell'ottica di favorire l'autonomia personale e la completa inclusione, sarebbe auspicabile che il servizio

di Orientamento, in base alle possibilità dei singoli istituti, promuovesse idonee interazioni anche con il mondo del lavoro, naturale punto di arrivo del percorso accademico, attraverso relazioni con associazioni, enti di produzione e altri soggetti organizzativi del territorio, dove gli studenti con disabilità e DSA possano acquisire competenze e fare esperienze significative ai fini della propria realizzazione professionale.

Mobilità inclusiva internazionale

La partecipazione ai progetti di mobilità internazionale degli studenti con disabilità e DSA, con particolare riferimento al programma Erasmus+, offre opportunità formative significative e integranti del percorso di studio, nell'ottica di garantire la piena accessibilità e un'esperienza di mobilità paritaria, in linea con i principi di inclusione e diversità dell'Unione Europea.

Vivere un'esperienza internazionale non solo arricchisce le competenze linguistiche e culturali, ma sviluppa autonomia, capacità di adattamento e relazioni collaborative, contribuendo alla crescita personale e professionale; pertanto è importante promuovere e favorire percorsi di mobilità inclusivi sia in entrata che in uscita, attraverso i supporti personalizzati disponibili.

Gli studenti con disabilità fisiche o mentali o con responsabilità di cura e assistenza possono beneficiare

di un contributo economico supplementare, presentando la documentazione necessaria, finalizzata a coprire i costi del soggiorno all'estero. Tra i supporti disponibili vi sono assistenza personale, adattamenti didattici, materiali accessibili e strumenti compensativi, così da garantire a ciascuno la piena possibilità di vivere l'esperienza internazionale senza ostacoli.

Tutti i dati relativi alla condizione di disabilità o DSA sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679), garantendo riservatezza e uso esclusivamente funzionale alla definizione dei supporti necessari.

APPENDICE

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Premessa

In un contesto educativo e formativo in continua evoluzione, il tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è sempre più sentito in tutte le istituzioni dell'alta formazione, dove si registra l'aumento di studenti con necessità di interventi didattici personalizzati. Sono studenti che non sempre rientrano nelle macrocategorie della disabilità e DSA tutelate dalla normativa, ai quali, tuttavia, occorre assicurare pari opportunità e le condizioni idonee a favorire il successo formativo.

La Conferenza Nazionale AFAM dei Delegati per la Disabilità, ispirandosi ai principi di diritto allo studio, agli indirizzi legislativi recenti che promuovono la più ampia inclusione in tutti i contesti – educativo, formativo, lavorativo e sociale – e alle disposizioni in materia di Bisogni Educativi Speciali emanate, a oggi, solo in ambito scolastico, da tempo ha avviato un proficuo dibattito tra Delegati su questa tematica, attraverso scambi di esperienze, idee e proposte di strategie, nell'intento di realizzare processi d'inclusione sempre più efficaci, e di poter offrire spunti per colmare il

vuoto normativo che attualmente caratterizza la formazione superiore in relazione ai BES.

I processi di inclusione si realizzano efficacemente soltanto attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità accademica: dai responsabili delle istituzioni agli organi di indirizzo, dal personale docente e tecnico amministrativo agli studenti, ciascuno con il proprio fondamentale ruolo. In questa prospettiva il nostro documento intende rappresentare non un punto d'arrivo ma un ulteriore passo verso la più ampia inclusione nelle nostre istituzioni, uno strumento utile per promuovere piena partecipazione degli studenti alla vita accademica e creare percorsi formativi sempre più efficaci e gratificanti.

Evoluzione dei BES: dalla visione clinica alla persona

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) compare in ambito anglosassone negli anni Settanta con la pubblicazione del cosiddetto "Rapporto Warnock"¹, a sostegno del diritto delle persone con svantaggio ad avere supporto didattico adeguato. Alcuni anni dopo, la "Dichiarazione di Salamanca"² proclama che *ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento che gli sono propri*; pertanto *i sistemi educativi devono essere concepiti e i*

1 *Special Educational Needs – Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People* (1978).

2 UNESCO, 1994.

programmi devono essere messi in pratica in modo da tenere conto di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni. Negli anni successivi altri documenti dell'ISCED (*International Standard Classification of Education*) specificano ulteriormente le ragioni dei BES e le possibili condizioni che possono creare svantaggio.

Il concetto di BES si è connotato sin dalla sua prima formulazione per una visione globale della persona, e con questa accezione è stato recepito dalla normativa scolastica italiana, in linea con la nuova visione bio-psico-sociale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Dalla iniziale definizione della condizione di disabilità degli anni Settanta, basata su un modello clinico che tendeva ad avere come riferimento la sfera dei "normodotati"³, l'OMS dieci anni più tardi⁴ offre una visione più attenta alle caratteristiche della persona e alla ricaduta sociale dello svantaggio personale, per approdare, nei primi anni del Duemila, a una concezione più attuale e innovativa della disabilità, incentrata sul "funzionamento" della persona, inteso come risultato di una relazione complessa tra condizioni di salute, fattori ambientali e personali⁵:

3 ICD (*International Classification of Diseases*), 1970.

4 ICDH (*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*), 1980.

5 ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*), 2001.

un approccio che si rivela particolarmente efficace nel cogliere le caratteristiche distintive dei BES.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, concepita in quest'ottica in ambito scolastico, si colloca in un contesto di profonde trasformazioni sociali generate dai flussi migratori degli ultimi anni Novanta, che hanno dato nuovo significato al tema dell'inclusione scolastica. Richiamando il modello bio-psico-sociale proposto dall'ICF, il documento dichiara in premessa che *ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.*

Vengono ricompresi nei Bisogni Educativi Speciali la sfera della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, precisando che, laddove non sia possibile ottenere una certificazione ai sensi della legge 104/92 ed usufruire dei relativi benefici, in particolare l'insegnante di sostegno, è ragionevole e auspicabile ricorrere ai principi di personalizzazione della didattica ampiamente sanciti dalla L.170/10, lasciando la valutazione dei casi specifici e relativi interventi didattici all'autonomia del Consiglio di Classe.

È il manifesto di una scuola al passo con i mutamenti sociali e culturali, chiamata a rispondere ai bisogni educativi

di tutti, e a garantire pari opportunità di apprendimento e partecipazione, al di là della presenza o meno di certificazioni.

Bisogni Educativi e Bisogni Formativi

Se in ambito scolastico i BES sono stati disciplinati e descritti, individuandone anche le modalità di intervento didattico, non altrettanto è avvenuto per le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica dove, a oggi, si registra un vuoto normativo che dà luogo a incertezze nella gestione di giovani adulti con esigenze didattiche non riconducibili alla sfera della disabilità e dei DSA. Fornire indicazioni operative adeguate al contesto della formazione superiore è pertanto urgente e necessario, ma richiede alcune riflessioni in merito a categorie nate e pensate per la scuola.

L'acquisizione delle competenze professionali previste nel contesto AFAM comporta percorsi di studio che spaziano dalla sperimentazione artistica diretta all'indagine teorico-analitica, attraverso specifiche pratiche laboratoriali e individuali che connotano le nostre istituzioni come enti di formazione, all'interno dei quali, pertanto, si possono manifestare bisogni educativi e formativi speciali che richiedono approcci didattici flessibili, capaci di valorizzare le potenzialità di ciascuno e favorire un percorso di crescita umana e professionale completo.

Riguardo l'individuazione dell'area dei Bisogni Educativi Speciali, considerato che il funzionamento di una persona è determinato da molteplici elementi, la relazione tra i quali può subire mutamenti e avere ricaduta anche sull'apprendimento in una combinazione pressoché infinita di variabili individuali che rende difficile e poco efficace inquadrare i bisogni speciali in categorie, abbiamo cercato di elaborare una definizione di Bisogni Educativi Speciali che tenga conto di tre elementi: la letteratura esistente, il principio dell'*accomodamento ragionevole* che, dalla Convenzione ONU del 2006 in poi, ha ispirato tutta la normativa in materia di inclusione, e il modello bio-psico-sociale introdotto dall'ICF.

Gli orientamenti normativi recenti⁶, inoltre, in continuità con la visione globale della persona che prende le distanze dal vecchio modello meramente clinico per mettere in evidenza caratteristiche e potenzialità, hanno introdotto un nuovo lessico in materia di disabilità, abbandonando espressioni come "handicap", "diversamente abile", "handicap grave" in favore di una terminologia aggiornata, maggiormente rispettosa dei diritti e della dignità di ciascuno⁷. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno evitare quelle accezioni negative

6 D. Lgs 3 maggio 2024 , n. 62 *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

7 Nota ministeriale n.1921 del 24 ottobre 2024, *terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024.*

spesso presenti nei testi di riferimento, ad esempio "impatto negativo", "funzionamento problematico" "difficoltà di apprendimento", che rimandano a una presunta inadeguatezza della persona rispetto a processi di apprendimento non di rado difficoltosi perché standardizzati. Nella consapevolezza che realizzare l'inclusione significa non adattamento del soggetto al contesto ma viceversa, proponiamo la seguente definizione che, a prescindere dalla tipologia di funzionamento individuale, intende prendere atto delle caratteristiche di ciascuno **per poter adattare l'insegnamento alla persona**, fermi restando gli obiettivi formativi:

I Bisogni Educativi e formativi Speciali (BES) si manifestano quando per condizioni di salute, fattori ambientali o personali, il funzionamento di uno studente richiede un intervento didattico attraverso i necessari accomodamenti ragionevoli.

Tali interventi non intendono ridurre il livello degli obiettivi formativi né la natura accademica del percorso, ma piuttosto rimuovere gli ostacoli che possono compromettere la piena espressione del potenziale dello studente, promuovendo un approccio, attento alla persona e alle peculiarità epistemologiche e performative delle discipline.

Il riconoscimento di un BES può orientare i docenti a valutare l'opportunità di adeguare la didattica e l'organizzazione dell'apprendimento al fine di favorire pari opportunità di partecipazione e successo nel percorso formativo, sia

attraverso opportuni adattamenti che misure compensative o dispensative, nel rispetto dei principi di equità, inclusione e valorizzazione delle differenze individuali.

Comunicare un Bisogno Educativo Speciale

La Direttiva Ministeriale del 2012 descrive una realtà scolastica variegata e complessa dove gli studenti con esigenze didattiche specifiche non devono essere identificati esclusivamente sulla base di una certificazione, che non sempre è possibile ottenere: tutti *hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo*. La successiva Nota del 22 novembre 2013, a ulteriore chiarimento, ribadisce che la scuola ha il compito di tutelare anche tutte le situazioni **cl clinicamente fondate** non riconducibili a certificazioni ottenute ai sensi della Legge 104/92 o della Legge 170/2010, lasciando al Consiglio di Classe – in presenza di studenti con diagnosi – l'autonomia di adottare o meno interventi didattici mirati.

In attesa di auspicabili opportune indicazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca per la gestione di studenti con Bisogni Educativi Speciali nell'ambito della formazione superiore, tenuto conto di quanto previsto nella scuola in ordine alle modalità di attestazione di un BES, riteniamo che anche nell'ambito dell'alta formazione gli interventi didattici necessari in caso di studenti senza certificazione ma con particolari caratteristiche di funzionamento debbano essere motivati da adeguata documentazione.

Nella diagnosi occorre sia indicata chiaramente la ricaduta del giudizio clinico sulle attività didattiche, per agevolare l'individuazione degli accomodamenti idonei e consentire sia allo studente che ai docenti coinvolti di essere attori di un percorso formativo il più possibile sereno ed efficace.

Strumenti di intervento

Nel contesto accademico, una didattica inclusiva orientata alla personalizzazione e all'individualizzazione dei percorsi, può efficacemente attingere ai principi dell'Universal Design for Learning (UDL)⁸, che invita a ripensare l'organizzazione dell'insegnamento in chiave flessibile e accessibile incoraggiando a prevedere, sin dalla fase di progettazione didattica, molteplici modalità di rappresentazione, espressione e coinvolgimento che possano accogliere gli stili di apprendimento propri di ciascuno, così da favorire la partecipazione e il successo formativo di tutti gli studenti.

In accordo con i mutamenti che hanno ridefinito il concetto di disabilità, e nell'ottica di favorire la più ampia inclusione nelle istituzioni dell'alta formazione, proponiamo pertanto alcune buone prassi che potranno essere utilmente adottate durante le lezioni e per lo svolgimento degli esami ordinari, mentre non sono al momento previsti accomodamenti

⁸ Il concetto di Universal Design for Learning si ispira all'idea di progettazione di ambienti, servizi e prodotti privi di barriere (Universal Design) elaborata dall'architetto Ronald Mace, per la più ampia fruibilità da ogni categoria di persone.

agli esami di ammissione, eccetto che per i candidati con certificazione resa ai sensi della L. 104/92 o L. 170/2010.

Durante il percorso di studio, in presenza di Bisogni Educativi Speciali, è possibile adottare – in accordo col docente – le misure già previste dalla normativa in materia di inclusione nella formazione superiore, e ulteriori interventi anche appositamente ideati dai docenti in considerazione delle peculiarità delle molteplici ed eterogenee discipline impartite nelle Istituzioni AFAM.

Alcuni esempi di modalità didattiche utili sia per le discipline pratiche che teorico-analitiche:

- Promuovere un approccio strategico allo studio attraverso l'utilizzo di mediatori e di organizzatori dell'apprendimento (schemi, mappe concettuali, tabelle, ecc.);
- Adottare materiale di consultazione preferibilmente digitale (PDF statici e interattivi);
- Implementare strumentalità e strategie che possano facilitare il raggiungimento di un funzionamento adattivo e l'esecuzione dei compiti automatici;
- Favorire un clima collaborativo e interattivo nell'acquisizione ed elaborazione degli apprendimenti tramite una apposita gestione del setting (spazi di lavoro individualizzato e/o collettivo, opzioni e modalità comuni di supporto e scambio operativo, ecc.);
- Valutare l'impiego di approcci didattici e modalità di

apprendimento “analogico” (metafore, esemplificazioni narrative, gestualità espressive, ecc.) tali da far emergere e supportare i “punti di forza” cognitivi (pensiero laterale, rappresentazione visuo-motoria e/o visuo-spaziale, adattamento creativo, pensiero non convenzionale, ecc.);

- Definire adeguate forme di verifica e di valutazione, tenendo conto che *la valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite* (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, n.5669, art.7.1).

Conclusioni

L'inclusione come oggi si sta affermando in ambito sociale, scientifico e normativo, da un lato è frutto di una lunga evoluzione, che al modello bio-medico secondo il quale la disabilità coincide con l'assenza di salute e la persona tende a essere "normalizzata" in riferimento a un contesto standardizzato, ha sostituito un modello che mette al centro la persona nella sua globalità, dove la salute non finisce dove inizia la disabilità ma è intesa come benessere psicofisico: è sano l'individuo le cui componenti di funzionamento sono in equilibrio tra loro.

Dall'altro rappresenta non una realtà statica ma un processo, che investe non solo l'aspetto strettamente didattico, con tutti gli interventi individualizzati/personalizzati che il docente può mettere in atto, ma anche tutti i componenti della comunità accademica che, attraverso le proprie azioni, possono contribuire significativamente a creare condizioni di pari opportunità in istituzioni sempre più inclusive.

È necessario, pertanto, promuovere iniziative volte alla formazione e informazione su queste specifiche tematiche di tutti gli attori protagonisti dei processi di inclusione, in particolare i docenti, non solo per assicurare percorsi formativi il più possibile inclusivi, ma anche come occasione di crescita personale e professionale.

Gli strumenti metodologici per interventi di carattere didattico fanno parte, infatti, dello "strumentario" di base che è

patrimonio di conoscenza e di abilità di ciascun docente (Linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, par. 4).

L'inclusione universitaria e accademica lancia una sfida stimolante al tradizionale ruolo del docente e alle metodologie prevalentemente adottate nel sistema della formazione professionale nell'ambito delle arti visive, musica, danza, teatro e design, spesso standardizzate per lunga tradizione: la crescente presenza nelle Istituzioni AFAM di studenti con disabilità e DSA rende ineludibile la necessità di aprirsi a una modernizzazione della didattica e di saper intervenire con metodologie mirate che siano in grado di rispondere a tutti i bisogni educativi e formativi, per realizzare una didattica davvero inclusiva.

Auspichiamo che le proposte contenute in questo documento possano offrire uno spunto utile al legislatore per individuare una definizione dei bisogni speciali, modalità di individuazione e relativi interventi necessari aderenti all'offerta formativa e alla struttura organizzativa dei percorsi della formazione superiore, ivi inclusa la definizione normativa della figura del tutor accademico, in linea con i recenti orientamenti normativi in materia di inclusione

Il nostro intento è assicurare agli studenti la più ampia partecipazione in ambito accademico, nel segno di un concetto di inclusione avanzato che, svincolato da categorie e relativi elenchi di possibili misure, possa

APPENDICE

riaffermare il concetto fondamentale della buona didattica: personalizzazione senza stigmi e valorizzazione della persona, delle sue caratteristiche e dei suoi stili di apprendimento.

NOTA: il presente documento è redatto esclusivamente in base a un criterio di semplicità espositiva, estendendo ogni riferimento a persone a tutte le identità di genere.



www.cnadd.it

Si ringrazia per la collaborazione nella realizzazione del progetto grafico IS/A Faenza – Dott.ssa Rossella Santapaola